



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 aprile 2020 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 7) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58  
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento posto al **punto 7)** all'ordine del giorno:

**Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.**

Secondo la procedura e le modalità previste dall'articolo 15 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 viene effettuata sulla base delle liste presentate dai soci.

In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) - specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca aderisce. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (attualmente il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti, con arrotondamento per eccesso, degli Amministratori eletti - cfr. articolo 147- ter del D.Lgs. n. 58/98 Testo Unico della Finanza (TUF) come modificato dalla Legge n.160/2019). Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (età non superiore ad anni 70 al momento della nomina) e per la carica di Amministratore Delegato (età non superiore ad anni 67 al momento della nomina), ai sensi delle norme statutarie.

Si ricorda altresì che – pena la decadenza dal proprio ufficio – nessun Amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**” o “**BMPS**”) potrà al contempo ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo.

Il processo di nomina segue le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia, con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa complessiva ritenuta ottimale, individuando e



motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Affinché la scelta dei candidati da parte degli Azionisti possa tener conto del profilo richiesto, gli Azionisti possono consultare il documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” del 25 febbraio 2020, disponibile nel sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) – sezione *Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA* nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contenente le valutazioni del Consiglio di Amministrazione uscente, definite con il supporto del Comitato Nomine, in merito alla propria composizione quali-quantitativa complessiva ritenuta ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette disposizioni, e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti agli esponenti bancari, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere le proprie verifiche riguardo ai candidati eletti ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e di idoneità a rivestire l'incarico, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

A riguardo si ricorda che la disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito “**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”) è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 che, in attuazione della normativa europea (di seguito “**Direttiva CRD IV**”) stabilisce una nuova disciplina dei requisiti degli esponenti bancari, prevedendo, secondo quanto stabilito dalla Direttiva CRD IV e dalle linee guida emanate dall'EBA e dalla Banca Centrale Europea (di seguito “**BCE**”), che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini della “idoneità” gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, avere disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico, aspetti in attesa di essere enucleati in un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi sentita la Banca d'Italia, che, alla data del presente documento, non risulta ancora emanato.

Il menzionato articolo 26 del TUB (nella nuova formulazione, non ancora in vigore, in attesa del decreto attuativo) prevede che il criterio di “*competenza*” dovrà essere disciplinato in modo coerente “*con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo*”, e il concetto di “*correttezza*” abbia riguardo “*tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente*”.



Per quanto la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo articolo 26 del TUB sia ancora in regime transitorio, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo, il Consiglio in sede di verifica dei requisiti dei nuovi Amministratori terrà conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, come da indicazione della BCE che, in sede di verifica, valuta non solo i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, ma anche di idoneità degli esponenti bancari.

\*\*\*\*\*

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che si procederà all'elezione del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio da eleggere eccetto 3 (tre), ovvero il minor numero di Amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, e così via secondo il numero degli Amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un Amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti che avranno ottenuto il quoziente più elevato. Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti non potrà in ogni caso essere l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In tal caso, ad essere sostituito, sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.



Se all'esito della votazione non sia stata rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – che, come sopra indicato, attualmente prevede la presenza di almeno due quinti del genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso - verrà calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori Indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà all'elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di Amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni statutarie appena richiamate.

Siena, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Prof. Avv. Stefania Bariatti  
Presidente del Consiglio di Amministrazione